



OSSERVATORIO sulla GIUSTIZIA nel DISTRETTO di SALERNO

il
Protocollo
per i procedimenti
in materia di famiglia
e minorile

(ex artt.155 – 317 bis c.c.)

www.avvocatiitaliani.it

Gruppo operativo: avv. Giuliana Cappuccio; avv. Mario Carpinelli; avv. Maria Teresa de Scianni; avv. Sara Franco; avv. Laura Landi; avv. Iolanda Molinaro; avv. Patrizia Parente; avv. Michela Patti; avv. Maria Pia Perisano; avv. avv. Remo Romano; avv. Maria Teresa Saporito; avv. Gianfranco Trotta; avv. Antonella Capasso (AV).

Norme di carattere generale

Art. 1 Orari, avvisi e rinvii

Il Giudice ed i difensori avranno cura di rispettare l'orario fissato per l'inizio dell'udienza e/o per la trattazione di ciascun procedimento e laddove si renda necessario il rinvio dell'udienza per impedimento del magistrato, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori a mezzo telefono, fax o posta elettronica, in ogni caso affiggendo idonei avvisi sia dinanzi alla cancelleria di appartenenza del magistrato che dinanzi all'aula destinata alla trattazione delle cause de quibus.

In caso di rinvio dell'udienza per impedimento del magistrato, oltre all'avviso tempestivo di cui innanzi, si rinvierà, possibilmente, la trattazione dei procedimenti relativi all'udienza non tenuta in altra data e comunque non oltre tre mesi successivi.

Art. 2 Cortesia tra difensori e cancellerie

I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo, posta elettronica, recapito telefonico e telefax dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa.

I difensori all'atto di costituzione si scambieranno gli indirizzi di posta elettronica con l'intesa di inviarsi reciprocamente gli atti che saranno depositati in cancelleria.

Art. 3 Del procedimento

In ipotesi di coppie straniere è auspicabile che il difensore alleggi la legge -tradotta- di diritto internazionale privato dello Stato di cui sia cittadino il minore e, qualora sia richiamata, della relativa legge sostanziale. Nel decreto presidenziale di fissazione per la comparizione personale delle parti si avrà cura di indicare l'ora (o la fascia oraria) di trattazione del procedimento, nonché l'aula o la stanza del giudice in cui sarà tenuta l'udienza. Il medesimo decreto dovrà informare la parte convenuta della necessità di rivolgersi ad un avvocato per la propria difesa e avvertire che, sussistendo i limiti di reddito e i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n.115/2002 la parte non abbiente ha la facoltà di essere assistita a spese dello Stato da un difensore, con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. È auspicabile che la prima udienza Presidenziale sia tenuta nell'arco massimo di sei mesi dalla data di deposito del ricorso e che le successive, sempre in fase presidenziale, siano fissate con una cadenza massima non superiore a tre mesi.

Art. 4 Definizione delle cd "spese straordinarie" nei casi di obbligo al pagamento dell'assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori.

È auspicabile che i difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla legge 54/06 - non si limitino ad utilizzare il termine "*spese straordinarie*" e provvedano invece, se possibile, ad indicare in modo più dettagliato quali siano le ulteriori spese - rispetto al contributo fisso mensile - che i genitori dovranno corrispondere pro quota (es. ticket sanitari, spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc), specificando, altresì, quali debbano essere previamente concordate fra i genitori.

Sarebbe, altresì, opportuno precisare che le spese mediche ordinarie ed urgenti non necessitano comunque di preventivo accordo tra i genitori.

E', del pari, auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i genitori in sede di conciliazione sia dal Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti.

Art. 5 Modalità per l'ascolto del minore. Premesse

- la norma in esame ha di fatto elevato a regola l'audizione del minore nei procedimenti di separazione;
- in virtù dell'art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
- peraltro, affinché l'audizione nel processo costituisca per il minore un'effettiva opportunità di esprimere propri bisogni e desideri, è necessario che si proceda all'ascolto con modalità adeguate e consone alla sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offensività;
- specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l'audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;
- pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art.155 *sexies* si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base e che detti criteri ed indicazioni vengano rispettati per l'ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;

A - Limiti dell'ascolto

In ossequio a quanto disposto dall'art. 23, lett. b, del regolamento (CE) n. 2201/03, è necessario che sia data la possibilità al minore ultradodicesimo di essere ascoltato. Si considera avvenuto tale adempimento già solo attraverso la comunicazione allo stesso di tale possibilità, anche a mezzo assistenti sociali all'uopo delegati. Costoro, successivamente, invieranno al Giudicante attestazione di aver contattato il minore e di avergli comunicato la facoltà di poter essere sentito nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale (compresi separazione e divorzio sia pure non giudiziali), con l'esito di detto intervento.

L'ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza *more uxorio*); nel caso di procedimenti consensuali, potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano necessario.

In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli.

L'ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all'interesse del minore.

Qualora debba essere disposta l'audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento, avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c., ovvero di una CTU, per la valutazione della "capacità di discernimento", o della difficoltà o del pregiudizio che l'espletamento dell'ascolto potrebbe arrecare al minore.

B - Tempi dell'ascolto giudiziario

L'ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa ed orario prestabilito, in ambiente adeguato e a porte chiuse.

Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

C - Ascolto diretto e "competenze integrate"

L'ascolto verrà effettuato dal giudice relatore, se del caso alla presenza di un ausiliario ex art. 68 c. p.c., esperto in scienze psicologiche o pedagogiche. L'incontro sarà verbalizzato, anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.

E' auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU - anche detto incumbente avvenga, così come per l'ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori. Potrà, però, essere richiesto che l'incontro venga videoregistrato, ove possibile.

D - Presenza della parti e dei difensori

L'audizione del minore si svolgerà unicamente alla presenza del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale CTU ausiliario e del Cancelliere verbalizzante.

Al fine di evitare condizionamenti, non è opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Costoro presteranno consenso ad allontanarsi dall'aula nel corso dell'audizione. Dell'audizione verrà fatta verbalizzazione fedele di quanto il minore riferisce.

In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice positivamente.

Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarli successivamente anche insieme.

E - Informazione

Prima dell'audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.

Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell'ascolto.

F - Doveri dell'avvocato di informazioni alle parti

L'avvocato dovrà invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale.

www.avvocatolauralandi.it